

REGOLAMENTO (CE) N. 581/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2004****relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, la Commissione decide in merito all'apertura di una gara permanente nel quadro del citato regolamento.
- (2) Per ragioni pratiche è opportuno procedere a gare distinte per i vari prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 580/2004. Il presente regolamento ha quindi per oggetto l'apertura di una gara permanente per taluni tipi di burro.
- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾:

- a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 chilogrammi, di cui ai codici dei prodotti ex 0405 10 19 9500 ed ex 0405 10 19 9700;
- b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 chilogrammi, di cui al codice del prodotto ex 0405 90 10 9000,

destinati all'esportazione verso le seguenti destinazioni:

- Russia (codice della destinazione 075),

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ Cfr. pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

— tutte le altre destinazioni eccetto Andorra, Cipro, Estonia, Gibilterra, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.

2. La procedura di gara è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 580/2004 e dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.

Ogni offerta è presentata distintamente per uno dei prodotti e per una delle destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo mercoledì del mese, eccetto il primo mercoledì di agosto e il terzo mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del mercoledì successivo al secondo e al quarto martedì del mese, eccetto il secondo mercoledì di agosto e il quarto mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale precedente.

3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.

Articolo 3

1. Ciascuna offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 10 tonnellate di burro o 18 tonnellate di butteroil.

2. La cauzione di gara è pari a 20 EUR/100 chilogrammi di burro e a 25 EUR/100 chilogrammi di butteroil.

In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione di gara diventa la cauzione relativa al titolo di esportazione.

3. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato.